



=6918/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Opposizione
allo stato
passivo.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 7415/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 6918

- Dott. ANTONIO DIDONE - Presidente - Rep. C.I.
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere - Ud. 04/02/2016
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - PU
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7415-2010 proposto da:

ALFA S.A.S. DI MARCO & C. (p.i. 01673420236), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, F

, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO BIOGAS ENERGIA S.R.L. |

h

2016

270

elettivamente domiciliato in ROMA, V

[

, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PINEROLO,
depositato il 11/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2016 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato D. , con
delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato (.
 con delega orale, che ha chiesto
l'inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

4

Svolgimento del processo

Il 22 aprile 2009, veniva dichiarato il fallimento della Biogas Energia s.r.l.; Alfa Mac s.a.s. chiedeva l'ammissione al passivo per il credito di euro 44.910,00, in forza della fattura 238/2006; il credito veniva escluso, in quanto "compensato contabilmente".

Proponeva opposizione Alfa Mac, escludendo di essere debitrice del Fallimento; il Curatore contestava di dovere alcunché avendo già corrisposto la somma pattuita nel contratto di fornitura, in subordine, eccepiva la compensazione, avendo Alfa Mac ricevuto a fine ottobre 2008 da Biogas la somma di euro 94.443,00, della quale si riservava di ottenere in tutto o in parte la restituzione per inefficacia-inopponibilità del pagamento ottenuto da Alfa nell'esecuzione presso terzi del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il cui giudizio di opposizione era stato interrotto per il sopravvenuto fallimento a fine ottobre 2008.

Il Tribunale di Pinerolo, con decreto dell'11/2/2010, ha respinto l'opposizione allo stato passivo, rilevando che l'eccezione di compensazione avanzata dal Fallimento postulava la previa positiva valutazione della sussistenza del credito; che Alfa Mac, a fronte dell'indicazione da parte del Fallimento del credito da portare in compensazione, non aveva svolto nel merito alcuna

contestazione, limitandosi a sviluppare il tema della genesi del credito ed offrendo prove solo a detto riguardo. Secondo il Tribunale, pertanto, la società Alfa Mac non aveva fatto valere alcuna controeccezione in ordine alla compensazione eccepita dal Fallimento.

Ricorre avverso detta pronuncia Alfa Mac sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1243 c.c. e 96 l.f.; col secondo, del vizio di motivazione ex art.360 n.5 c.p.c.

Alfa Mac si duole della mancata considerazione da parte del Tribunale della contestazione della parte dell'asserito debito; denuncia che dalla documentazione prodotta dal Fallimento non è evincibile il credito da questo vantato, né la Procedura potrebbe ripetere la somma percepita da Alfa Mac in forza dell'assegnazione del Giudice dell'esecuzione di cui al provvedimento del 27/10/2008, con l'espedito della compensazione del proprio preteso credito con il debito concorsuale.

La compensazione giudiziale presuppone l'accertamento del controcredito, e la compensazione legale richiede i requisiti di omogeneità, liquidità, esigibilità e facile e

pronta liquidazione, mentre nel caso il controcredito dipende da separato giudizio.

2.1.- Vanno rapidamente disattesi i profili di inammissibilità sollevati dalla difesa del Fallimento.

Ed infatti, i motivi del ricorso sono specifici, ed involgono questione di puro diritto, di talchè non occorre la trascrizione del verbale d'udienza del 4/2/2010, menzionato nel decreto impugnato, né si tratta di questione nuova o di merito, in quanto il Giudice dell'opposizione avrebbe dovuto valutare d'ufficio la fondatezza o meno dell'eccezione di compensazione, traendone le relative conseguenze, senza limitarsi alla questione tutta formale della mancanza di "controeccezione".

I due motivi, strettamente connessi, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi fondati.

Il Giudice dell'opposizione ha ritenuto di accogliere l'eccezione di compensazione sollevata dal Fallimento, perché l'opponente non aveva svolto "alcuna considerazione" in relazione alla stessa; detta posizione della parte avrebbe potuto significare, se del caso, la mancata contestazione di un fatto storico, ma non già esimere il Tribunale dalla valutazione delle conseguenze giuridiche che andavano tratte dai fatti rilevanti (e nella specie, a fronte dell'ammissione al passivo del credito di Alfa Mac, il Fallimento aveva fatto valere il

controcredito derivante dal pagamento, in tesi indebito, del credito ottenuto da Alfa Mac a seguito del provvedimento di assegnazione del G.E. del 27/10/2008, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti della Biogas Energia, reso oggetto di opposizione, il cui giudizio era stato interrotto a seguito del fallimento della Biogas).

Il Giudice dell'opposizione ha fatto discendere, in via consequenziale ed automatica, dall'inopponibilità del decreto ingiuntivo al Fallimento, sopravvenuto nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il diritto del Curatore a ripetere, quale ripetizione d'indebito, la somma incassata a seguito del pagamento coattivo, eseguito prima della dichiarazione di fallimento (e deve ritenersi che tale pagamento è incontestamente avvenuto prima del fallimento di Biogas Energia, dichiarato il 22/4/2009: è lo stesso Fallimento a riconoscere che è avvenuto a fine 2008, nella memoria di costituzione nella causa di opposizione), senza stabilire in alcun modo se fosse stato o meno accertato il difetto dell'obbligazione consacrata nel decreto; e se quel pagamento si fosse dovuto ritenere legittimo, sarebbe stata esperibile l'azione revocatoria e non la ripetizione d'indebito.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ancorchè la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di

h

opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 95 legge fall., il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.), non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre una revocatoria del pagamento (Sez. 1, Sentenza n. 7539 del 04/06/2001).

3.1.- Conclusivamente, va accolto il ricorso e, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rimessa al Tribunale di Pinerolo in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e statuirà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Pinerolo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 4 febbraio 2016

Il Consigliere est.

R.M. Di Vito

Il Presidente

[Handwritten signature]

